CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
NICOLA SALA
BENEVENTO

A tutti i docenti
e, p.c. Al Direttore amministrativo
All'Ufficio personale

Attività extraistituzionali del personale docente

Il Conservatorio riconosce il valore dell'attività artistica, professionale e di ricerca svolta dai propri docenti. Per assicurarne il coordinamento con il servizio e consentire le verifiche di competenza, si richiamano gli obblighi di comunicazione e di preventiva autorizzazione, con le precisazioni sul preavviso minimo di dieci giorni riportate al punto 4.

La disciplina di riferimento è costituita dall'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, dagli articoli 24 e 27 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005, per quanto tuttora applicabili, e dalla nota MUR n. 8965 del 24 giugno 2024, che ha sostituito la nota MIUR n. 3305 del 29 maggio 2014. Rilevano altresì gli articoli 273 e 508 del d.lgs. n. 297/1994 e l'articolo 17, comma 22, del D.P.R. n. 83/2024.

1 Attività soggette a semplice comunicazione

La libera attività artistica, compresa quella concertistica, è soggetta a preventiva comunicazione al Direttore e non richiede autorizzazione, purché sia compatibile con gli obblighi di servizio e non presenti conflitti con le attività e il ruolo dell'Istituzione nel territorio. Sono parimenti escluse dal regime autorizzatorio le attività previste dall'articolo 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, tra cui docenza autonoma e ricerca scientifica, partecipazione a convegni e seminari, collaborazioni editoriali, utilizzazione economica delle proprie opere dell'ingegno e incarichi con solo rimborso di spese documentate, alle condizioni stabilite dalla legge.

La corresponsione di un compenso non rende, da sola, tali attività soggette ad autorizzazione. Restano fermi il divieto di lezioni private agli studenti dell'Istituzione e le verifiche sulla compatibilità con il servizio.

2 Incarichi soggetti a preventiva autorizzazione

Richiedono preventiva autorizzazione gli incarichi professionali che non rientrano nelle attività liberalizzate, tra cui le direzioni artistiche di enti, le libere professioni e gli ulteriori incarichi di lavoro autonomo autorizzabili. Rientrano nel regime autorizzatorio anche le collaborazioni disciplinate dall'articolo 273 del d.lgs. n. 297/1994. La valutazione riguarda il contenuto effettivo dell'incarico, l'impegno richiesto, l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, e il pieno adempimento degli obblighi istituzionali.

3 Attività incompatibili e divieto di lezioni private

Restano vietate le attività incompatibili con il pubblico impiego, tra cui l'esercizio di attività commerciali e l'assunzione delle cariche societarie vietate, nonché ulteriori rapporti di lavoro subordinato, fatti salvi gli specifici casi consentiti dalla legge. Restano ferme le discipline speciali applicabili al personale a tempo parziale o a tempo definito, ove ne ricorrano i presupposti.

È vietato impartire, nell'ambito di attività privata esterna, lezioni individuali o collettive, comunque denominate, comprese le masterclass, agli studenti iscritti presso questo Conservatorio, anche quando non appartengano ai corsi del docente interessato. Il divieto comprende, secondo le indicazioni ministeriali, gli iscritti ai corsi liberi e propedeutici e gli studenti preiscritti mediante programmi internazionali. Il divieto riguarda l'attività privata e non le attività istituzionali regolarmente organizzate dal Conservatorio.

4 Preavviso minimo e gestione degli inoltri tardivi

In passato sono pervenute richieste di autorizzazione e comunicazioni nelle ventiquattro ore antecedenti l'attività, con tempi insufficienti per un'adeguata verifica e per l'eventuale organizzazione del servizio. Tali modalità non consentono una corretta programmazione e non possono costituire una prassi ordinaria.

Dalla diffusione della presente, le richieste e le comunicazioni devono pervenire con un anticipo di almeno dieci giorni di calendario rispetto all'inizio dell'attività, secondo le seguenti precisazioni.

Per le domande di autorizzazione resta fermo il preavviso di trenta giorni indicato dalla nota MUR n. 8965/2024. In presenza di esigenze sopravvenute, specificamente motivate e documentate, le domande presentate con un anticipo inferiore a trenta giorni, ma non inferiore a dieci, potranno essere valutate con istruttoria anticipata, ove concretamente possibile. Ciò non attribuisce un diritto alla conclusione del procedimento prima dell'inizio dell'incarico e non modifica il termine per provvedere previsto dall'articolo 53, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001.

Per le attività soggette a semplice comunicazione, i dieci giorni costituiscono il preavviso minimo organizzativo richiesto dall'Istituzione. La comunicazione conserva la propria natura informativa e non dà luogo a un procedimento autorizzatorio.

Gli inoltri con anticipo inferiore a dieci giorni non saranno ammessi alla trattazione ordinaria. Saranno comunque acquisiti al protocollo e valutati per gli adempimenti dovuti. Eventuali urgenze effettive, sopravvenute e non imputabili all'interessato dovranno essere immediatamente rappresentate e documentate al Direttore. La sola imminenza dell'evento non determina un obbligo di trattazione urgente.

Per le attività soggette ad autorizzazione, la presentazione della domanda e il decorso di dieci giorni non consentono di iniziare l'incarico. Occorre il previo rilascio dell'autorizzazione, salvo il silenzio-assenso nei soli casi e dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge. Per gli incarichi da conferire da soggetti privati, il silenzio produce l'effetto di diniego previsto dall'articolo 53, comma 10.

La tardività di una semplice comunicazione non trasforma l'attività liberalizzata in attività soggetta ad autorizzazione e non ne comporta, da sola, il divieto. Restano ferme la verifica del rispetto degli obblighi di servizio e la valutazione dell'inosservanza delle presenti disposizioni secondo le norme applicabili.

5 Modalità di trasmissione e contenuto degli atti

Le domande e le comunicazioni devono essere sottoscritte e indirizzate al Direttore, tramite l'Ufficio protocollo, utilizzando i recapiti istituzionali ufficiali e la modulistica pertinente, con trasmissione per conoscenza all'Ufficio personale. Le interlocuzioni informali non sostituiscono l'inoltro ufficiale. Ai fini del preavviso rileva la data di ricezione mediante il canale istituzionale, documentata agli atti.

Ogni atto deve consentire di individuare l'attività e il relativo impegno. Devono pertanto essere indicati:

oggetto e natura dell'attività, soggetto conferente o organizzatore e relativi dati identificativi;

sede, date di inizio e fine, calendario e impegno orario previsto, comprese le eventuali esigenze di spostamento incidenti sul servizio;

natura del rapporto e compenso previsto, oppure gratuità o rimborso delle sole spese documentate;

dichiarazione di compatibilità con gli impegni istituzionali e indicazione di eventuali circostanze rilevanti per conflitti di interessi, anche potenziali;

eventuale necessità di un distinto permesso o di un'altra legittima forma di assenza.

Alle domande di autorizzazione deve essere allegata la proposta di contratto o di incarico. L'attività deve essere determinata nell'oggetto e nel periodo: comunicazioni o richieste genericamente riferite a impegni futuri non individuati non consentono la necessaria valutazione. I programmi già definiti potranno essere comunicati unitariamente, con tempestivo aggiornamento delle successive variazioni.

6 Obblighi di servizio e adempimenti conseguenti

L'attività esterna deve consentire il pieno svolgimento delle lezioni, degli esami, delle attività collegiali e degli ulteriori impegni istituzionali dovuti. La comunicazione o l'autorizzazione all'incarico non costituisce permesso di assenza e non consente autonomamente di spostare lezioni o modificare calendari. Gli eventuali permessi devono essere richiesti e ottenuti separatamente, secondo la disciplina applicabile.

L'Ufficio personale curerà, per gli incarichi soggetti ai relativi obblighi, gli adempimenti verso l'Anagrafe delle prestazioni e ai fini della trasparenza. Per le attività effettivamente escluse dal regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 53, comma 6, restano ferme le corrispondenti esclusioni dagli obblighi previsti dai commi da 7 a 13 del medesimo articolo.

Le eventuali violazioni saranno valutate caso per caso, nel rispetto delle competenze, del contraddittorio e delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La presente comunicazione si applica agli inoltri successivi alla sua diffusione, ferme le disposizioni già vigenti e le specifiche previsioni di legge.

Si confida nella puntuale collaborazione di tutti i docenti, affinché le attività esterne possano svolgersi nel pieno rispetto degli obblighi istituzionali e della continuità didattica a tutela degli studenti.

IL DIRETTORE
M° Giuseppe Ilario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "N. SALA" - BENEVENTO

KH5RHFCV.AOODGFIS.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005758.17-04-2024.h.15:49

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0003779 DEL 18/04/2024 - I.11.1

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Ai Direttori e alle Direttrici
Alle e ai Presidenti
di Conservatori, Accademie,
ISIA e Politecnico delle Arti

Oggetto: Nota di indirizzo in materia di segnalazioni di illeciti disciplinari dei dipendenti di Istituzioni Afam. Pubblicazione codici disciplinari del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021.

Con la presente nota, che sostituisce la nota n. 4233 del 26 marzo 2021, si forniscono indicazioni in materia di procedimenti disciplinari a carico di personale AFAM, alla luce del CCNL 2019-2021 stipulato il 18 gennaio 2024.

1) Segnalazioni di illeciti disciplinari

I Direttori, in qualità di responsabili della struttura ai fini dei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle stesse (sia docenti che tecnici e amministrativi)[1], qualora vengano a conoscenza di infrazioni per cui è prevista la sanzione del rimprovero verbale[2], procedono ad irrogare tale sanzione.
Diversamente, nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti di rilevanza disciplinare per i quali il CCNL vigente preveda sanzioni superiori al rimprovero verbale, i medesimi Direttori sono tenuti a segnalarli tempestivamente e, comunque, **entro dieci giorni dalla piena conoscenza del fatto (eventualmente svolgendo prima ogni utile attività istruttoria)**, all'Ufficio VI della Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, competente in materia di procedimenti disciplinari dei dipendenti delle Istituzioni Afam[3].
Tali segnalazioni sono da inoltrare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dgistituzioni@pec.mur.gov.it.
A tal fine, nonché per la ricezione dei relativi atti, codeste Istituzioni sono invitate a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata destinato agli atti riservati, da comunicare all'IPA e da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
Al predetto indirizzo pec ministeriale andranno del pari inoltrate:

- le successive comunicazioni ed informazioni inerenti agli illeciti disciplinari per cui è stata trasmessa segnalazione, le notifiche e le ricevute effettuate nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare;

[1] Art. 55-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 nonché art. 24, comma 4, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 e art. 25, comma 9, del D.lgs. n. 165/2001.
[2] Le condotte per cui è prevista la sanzione del rimprovero verbale o scritto sono elencate all'art. 25, comma 3 e dall'art. 154, comma 3 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021.
[3] Art. 55-bis, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 19 febbraio 2021, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca".

Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del personale AFAM
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0003779 DEL 18/04/2024 - I.11.1

- le comunicazioni inerenti alla sussistenza di procedimenti penali a carico di dipendenti presso le Istituzioni, ovvero le comunicazioni di: misure restrittive della libertà personale disposte dall'autorità giudiziaria, l'esercizio dell'azione penale, decreti di rinvio a giudizio, sentenze penali, definitive e non.

Nel caso in cui il dipendente si renda responsabile di più infrazioni punite con sanzioni di diversa gravità la sanzione applicabile è quella prevista per la mancanza più grave[4].
La segnalazione di avvio di procedimento disciplinare, contrassegnata da relativo numero di protocollo dell'Istituzione, deve contenere una **descrizione analitica e circostanziata** dei fatti riportati, nonché la data in cui il responsabile della struttura è venuto a conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare.
Alla segnalazione occorre allegare **tutti i documenti** citati nella relativa nota di trasmissione, con esclusione di quelli riconducibili alla normativa vigente, nonché le eventuali dichiarazioni testimoniali, corredate da sottoscrizione e documento d'identità dei dichiaranti.

Qualora le infrazioni disciplinari riguardino comportamenti di assenza ingiustificata dal servizio o di frode relativa alla presenza in servizio, è necessario allegare altresì le timbrature del dipendente.
Si precisa a riguardo che gli obblighi di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze riguardano il personale docente e non docente[5].
A tale proposito, si rappresenta che per il personale docente l'attestazione dello svolgimento delle ore di lezione previste è fornita dal registro, in merito al quale si raccomanda l'adozione del registro elettronico.
Si ricorda altresì che il CCNL AFAM 2005, all'art. 10 co. 9 (come introdotto dal CCNL AFAM 2010) prevede "onde consentire un corretto computo dei momenti di presenza e di assenza" che "tutto il personale, docente e tecnico-amministrativo, deve essere sottoposto ad una rilevazione obiettiva della presenza in servizio". A tale riguardo si segnala l'esigenza di dare esecuzione al CCNL, prevedendo il badge elettronico anche per il personale docente, al fine di rilevare la presenza nell'Istituzione, anche ai fini dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro.
In caso di assenze ingiustificate dei docenti, pertanto, si richiede di allegare alla segnalazione disciplinare le timbrature (che attestano la presenza/assenza), il registro (che attesta l'attività didattica svolta o non svolta) e il monte ore assegnato (che funge da parametro), come risultante dal relativo calendario didattico regolarmente comunicato e registrato.

Nei casi in cui il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare si trasferisca presso altra Istituzione, il direttore dovrà prontamente trasmettere alla nuova sede di servizio il relativo fascicolo personale.
Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinari costituiscono norme imperative, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 55, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001. Pertanto, **la mancata segnalazione del Direttore** allo scrivente ufficio di atti di

[4] Art. 25, comma 2 e art.154, comma 2 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021;
[5] Art. 23, comma 3, lett. e) e art. 153, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 per il personale amministrativo e tecnico dell'Afam;

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0003779 DEL 18/04/2024 - I.11.1

rilevanza disciplinare **comporta responsabilità disciplinare a carico dello stesso** ai sensi dall'articolo 55-sexies, comma 3, del D.lgs. 165/2001[6].
Per gli illeciti disciplinari del direttore le relative segnalazioni devono essere effettuate dal Presidente.

2) Rilevanza penale degli illeciti disciplinari

Qualora i fatti di rilevanza disciplinare assumano anche rilievo penale, i responsabili della struttura dovranno:

- in caso di reati perseguibili d'ufficio (e a prescindere dalla eventuale querela della persona offesa), presentare relativa denuncia ai competenti organi;
- in caso di reati perseguibili a querela di parte, l'eventuale querela dovrà essere presentata dalla persona offesa dal reato;
- in caso di fatti che comportino altresì danno erariale dovrà essere inoltrata apposita denuncia alla Procura dei Corte dei conti competente, allegando la relativa documentazione.

In caso di denuncia all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, prima di avviare la segnalazione disciplinare è opportuno interloquire, in via istruttoria, con la Procura e/o la polizia giudiziaria, al fine di verificare se vi siano atti sottoposti a regime di segreto istruttorio e, nel caso, avviare la segnalazione disciplinare quando si riceve un nulla osta in tal senso o in seguito a rinvio a giudizio.

Qualora venga esercitata l'azione penale nei confronti di un dipendente, il Direttore dovrà in ogni caso comunicare il fatto all'ufficio procedimenti disciplinari, allegando la documentazione relativa al procedimento penale (richiesta e decreto di rinvio a giudizio).

3) Sospensione cautelare

Nel corso del procedimento disciplinare, qualora si ritenga necessario espletare accertamenti su infrazioni del dipendente punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può esserne disposta la sospensione cautelare per un periodo non superiore a trenta giorni[7].
Vi sono, tuttavia, dei casi in cui la sospensione cautelare dal servizio del dipendente deve essere disposta d'ufficio, secondo quanto disposto dalla normativa e dal CCNL vigenti.

[6] "*Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies*";
[7] Art. 26, comma 1 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021;

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0003779 DEL 18/04/2024 - I.11.1

Si segnala a riguardo quanto previsto in relazione al dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, il quale dev'essere sospeso dal servizio senza retribuzione per tutto il tempo in cui permane lo stato di detenzione[8].
Si menziona altresì la previsione contenuta nell'art. 55-quater, comma 3- bis, del D.lgs. n. 165/2001, concernente la sospensione cautelare del dipendente che deve essere disposta nel caso in cui sia accertato che egli attesti falsamente la sua presenza in servizio (in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza/registrazione degli accessi o delle presenze).
In tal caso, la sospensione è disposta dai direttori delle Istituzioni o, solo ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio ministeriale competente per i procedimenti disciplinari, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza, con provvedimento motivato.

4) Novità in materia di tecnologie informatiche e falsità dichiarative

Si segnala l'introduzione di una norma all'interno del codice di comportamento dei dipendenti pubblici avente ad oggetto l'utilizzo delle tecnologie informatiche e degli account istituzionali[9].
In particolare, viene consentito l'utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili, con l'obbligo di non compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. Viene inoltre prescritto di evitare l'uso di caselle di posta elettronica personali per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvo cause di forza maggiore.
Viene sancita la responsabilità dei dipendenti relativamente al contenuto dei messaggi inviati e viene infine vietato, sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione, l'invio di messaggi di posta elettronica che si configurino come oltraggiosi, discriminatori o comunque suscettibili di essere fonte di responsabilità dell'amministrazione stessa.

In merito alla rilevanza disciplinare delle falsità dichiarative rilasciate dal dipendente in sede di istaurazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione[10] e, in particolare, le dichiarazioni sostitutive relative al casellario giudiziale, si segnala che il dichiarante non è tenuto ad indicare alcune condanne o provvedimenti giudiziari all'interno del casellario (elencati all'art. 24, comma 1 e all'art. 28, comma 7 del d.P.R. n. 313/2002)[11] e che tale mancata menzione non può dunque rappresentare falsità dichiarativa.
Permane la rilevanza disciplinare delle falsità dichiarative e/o documentali qualora sia accertato che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile[12].

[8] Art. 27, comma 1 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021
[9] Art. 11-bis del D.P.R. n. 62/2013 introdotto con D.P.R. n. 81/2023;
[10] Art. 55-quater, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 165/2001;
[11] A tale proposito si segnala la modifica normativa introdotta all'articolo 28, comma 8, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 da parte del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.
[12] Art. 127 d.P.R. n. 3/1957.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0003779 DEL 18/04/2024 - I.11.1

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

La presente nota è pubblicata sul sito https://trasparenza.mur.gov.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html , unitamente al CCNL del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 Gennaio 2024 (già pubblicato su https://afam.miur.it), nel quale sono presenti il codice disciplinare relativo al personale amministrativo e tecnico dell'Afam (artt. 22 e ss.) e il codice disciplinare relativo al personale docente e di ricerca dell'Afam (artt. 152 e ss.).

Le Istituzioni sono invitate a pubblicare la presente nota e il suddetto CCNL sul proprio sito istituzionale.

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan

Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del personale AFAM
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0003779 DEL 18/04/2024 - I.11.1

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

ALLEGATO 1

APPENDICE DELLE FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Norme sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego → Articoli 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici -→ D.P.R. n. 62/2013.

CCNL del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021:

- Responsabilità disciplinare per il personale tecnico-amministrativo dell'AFAM -→ Articoli da 22 a 29 (obblighi del dipendente, sanzioni disciplinari, codice disciplinare, sospensione cautelare, rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, determinazione concordata della sanzione);
- Responsabilità disciplinare per il personale docente e di ricerca → Articoli da 152 a 154 (obblighi del docente e del ricercatore, codice disciplinare).

Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del personale AFAM
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0003779 DEL 18/04/2024 - I.11.1



MIUR.AOODGAFAMC.REGISTRO UFFICIALE(U).0003305.29-05-2014

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Uff.III

Ai Direttori di
Accademie di belle arti
Accademia nazionale di danza
Accademia nazionale di arte drammatica
Istituti superiori per le industrie artistiche
Conservatori di Musica

OGGETTO: Nota generale sulle autorizzazioni all'esercizio di incarichi professionali extraistituzionali per docenti e direttori di Istituzioni Afam.

Con riferimento e ad integrazione della nota prot. n. 2067 del 28/02/2013, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali, si precisa quanto segue.

La materia degli incarichi extraistituzionali dei docenti e direttori di Istituzioni Afam è complessivamente disciplinata da un composito quadro normativo, rappresentato da principi e norme generali, comuni a tutti i pubblici dipendenti (art.98 Cost., art.53, D.Lgs.n.165/2001, L.190/2012) e da norme di settore, rappresentate dagli artt. 267,273,274,433, D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297 (t.u. delle disposizioni legislative in materia d'istruzione), dalla L.21/12/1999 n.508, dal D.P.R. 28/02/2003, n.132, dai ccnl Afam 8/3/2005 e 4/8/2010.

In base a tale composito quadro normativo è possibile individuare tre tipologie di attività, distinte in attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e dunque non autorizzabili, attività extraistituzionali compatibili con il medesimo, soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art.24 ccnl Afam 2005, attività extraistituzionali consentite, soggette a comunicazione, ai sensi dell'art. 27 ccnl Afam 2005.

Il complesso delle attività professionali extraistituzionali autorizzabili e dunque compatibili con lo status di docente o direttore di Istituzioni Afam risulta pertanto disciplinato dal combinato disposto di tali norme, nonché dall'interpretazione e valutazione delle medesime da parte del direttore dell'Istituzione (che si esprime per le istanze dei docenti) e della scrivente Direzione Generale (che si esprime per le istanze dei direttori).

La materia delle autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali da parte di docenti e direttori di istituzioni Afam costituisce dunque gestione del rapporto di lavoro, nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego (espresso dall'art.98 della Costituzione, nonché dall'art 53, D.Lgs n.165/2001), che lega il personale docente alle Istituzioni Afam di appartenenza, comporta ***l'incompatibilità e pertanto la non autorizzabilità*** *dell'esercizio di quelle attività, che rappresentino una sorta di doppia professione, rappresentata dalla sostanziale duplicità dell'attività lavorativa, lesiva dell'obbligo di fedeltà del lavoratore (artt.2105,2106,c.c.) e comportante la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubbico impiego (ai sensi degli artt.63,*

D.P.R.n.3/1957, 2119 del c.c.), a causa della lesione fiduciaria del rapporto di lavoro nei confronti della parte datoriale pubblica.

Tali attività incompatibili sono rappresentate dall'esercizio di attività lavorative continuative, caratterizzate da rapporti di lavoro subordinato (ex art.2094,c.c.) con altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Del pari incompatibili e non autorizzabili sono quelle attività, le quali, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, si pongano in contrasto con i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del dipendente. L'esercizio non autorizzato di tali attività costituisce inoltre fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art.16, D.P.R. cit. .

L'attività di direzione artistica di enti ed associazioni da parte di docenti e direttori di istituzioni Afam, anche se svolta con contratto di lavoro autonomo, potrebbe comportare, a seconda delle dimensioni dell'ente, un impegno complessivo tale da pregiudicare l'assolvimento della funzione istituzionale, andando a violare il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.

Inoltre la medesima attività, soprattutto se svolta dai direttori, potrebbe concretare un potenziale conflitto d'interessi, per la potenziale concorrenza con l'attività istituzionale del Conservatorio o Accademia di appartenenza.

Pertanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle suddette attività di direzione artistica dovrà essere valutata con particolare attenzione dagli organi competenti, avuto riguardo alla gravosità dell'attività extraistituzionale e alla compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza.

***Le attività professionali compatibili** con quelle d'insegnamento presso le Istituzioni Afam **e pertanto autorizzabili** dai direttori delle medesime e dalla scrivente Direzione Generale Afam, per quanto di loro competenza, sono rappresentate da **contratti di lavoro autonomo (art. 2222 ,c.c.)**, inerenti:*
contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale, nell'ambito e nei limiti di quanto statuito dall'art.273, D.Lgs.n.297/1994;
contratti di collaborazione con Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza" (art.24, ccnl Afam 8 marzo 2005) ed escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'Istituzione di appartenenza del dipendente medesimo (art.53, comma V, D.Lgs.n.165/2001).

In merito a tali richieste di autorizzazione sarà onere del soggetto richiedente comunicare nominativo, sede legale, codice fiscale, n. di partita Iva del soggetto o ente conferente l'incarico, l'entità e la corresponsione dell'eventuale compenso, ai fini dell'espletamento dei successivi oneri di comunicazione, di cui all'art.53, commi 12 e 13, del D.lgs. n.165/2001

***Il complesso di attività "liberalizzate"** per tutti i pubblici dipendenti, ovvero sottratte alla previa autorizzazione, sono quelle, anche retribuite, di cui all'art.53, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, ovvero:*

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) *utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
c) *partecipazione a convegni e seminari;*
d) *incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
e) *incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
f) *incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;*

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Si ritiene pertanto che possano rientrare nella citata classificazione quelle attività artistiche libero professionali non connesse all'esercizio della funzione docente, quali la partecipazione a mostre d'arte, concerti e concorsi artistici, espressione dell'esercizio della libera attività in campo artistico.

Del pari l'attività di docenza in master class appare ricompresa nell'ampia dizione "partecipazione a convegni e seminari", di cui alla lett.c del sopracitato articolo.

I docenti ed i direttori delle Istituzioni Afam potranno quindi comunicare l'esercizio delle suddette attività consentite, ai sensi dell'art.27, ccnl Afam 2005, rispettivamente al direttore e alla Direzione Generale Afam, subordinandone l'esercizio al rispetto dell'orario di servizio, delle attività e del ruolo dell'Istituzione di appartenenza nel territorio, con particolare riferimento all'assenza di conflitti, anche potenziali, d'interessi.

Le suddette attività "liberalizzate" soggette a mera comunicazione, rispettivamente al direttore o alla Direzione Generale Afam (a seconda che siano espletate dal docente o dal direttore), si ritiene che, essendo escluse dal novero del regime autorizzatorio, siano parimenti escluse dai conseguenti oneri di comunicazione telematica all'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art.53, comma 11 e ss del D.lgs.n.165/2001, in virtù dell'art.53, comma 6, del D.lgs.n.165/2001.

Nelle suddette ipotesi di attività autorizzabili e di attività "liberalizzate" è fatto comunque salvo il potere/dovere, da parte degli organi cui la richiesta o la comunicazione è diretta, di valutare la compatibilità dello svolgimento dell'incarico esterno con il pieno espletamento degli obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza del docente (artt.24,25,49, Ccnl Afam 8 marzo 2005).

Si reputa opportuno precisare che nonostante l'art.53, comma 6, lett. f bis, del D.lgs.n.165/2001, abbia escluso dal regime autorizzatorio l'attività di docenza da parte dei pubblici dipendenti, deve essere ribadito, secondo quanto statuito dall'art.27, ccnl Afam 8 marzo 2005, norma specifica di settore, il divieto da parte dei docenti di istituzioni Afam di impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.

Si fa presente che tutte le istanze di autorizzazione e le comunicazioni devono pervenire, per i docenti, al direttore dell'Istituzione e per i direttori delle istituzioni alla Direzione Generale Afam almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale, dimodochè possa essere curata ed adempiuta la necessaria attività istruttoria (art.53, comma 10 del D.lgs. n.165/2001);

le richieste di autorizzazione e le comunicazioni suindicate devono essere temporalmente ed oggettualmente definite, pena la loro inammissibilità e la *nullità delle eventuali relative autorizzazioni, per mancanza dell'oggetto; non possono pertanto essere chieste e rilasciate autorizzazioni o effettuate comunicazioni di generico esercizio di attività professionale;*
i docenti/direttori dichiareranno sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta o comunicata è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, " nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle *istituzioni* di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto." (art.4, comma74, L.12 novembre 2011, n.183).

Con l'occasione si invitano codeste istituzioni a voler verificare e a segnalare alla scrivente Direzione Generale se possano emergere eventuali particolari situazioni, che *relativamente alle funzioni istituzionali svolte, rendano necessario, ai sensi dell'art.53, comma 3 bis, del D.lgs.n.165/2001, prevedere il divieto ai docenti di assumere specifici incarichi esterni.*

Il Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini

MODULO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI. (ART.24, CCNL AFAM 2005)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a....., residente a.....in....., cf....., docente/direttore presso....., chiede, ai sensi della vigente normativa sulle autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali, di cui all'art.53, D.lgs.n. 165/2001 e all'art.24, ccnl Afam 2005, l'autorizzazione a svolgere il seguente incarico:.....
per i giorni..... per l'anno accademico.....presso l'ente....., con sede in.....
cf.....,p.iva....., per l'importo di €.....lordi/a titolo gratuito.

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

che l'oggetto dell'attività richiesta è svolta con contratto di lavoro autonomo, è compatibile con l'orario di servizio e con il pieno adempimento degli obblighi professionali presso l'istituzione Afam di appartenenza;

che l'oggetto dell'attività richiesta non presenta conflitti, neanche potenziali, d'interesse, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'istituzione del dipendente medesimo.

Il/La sottoscritto/a dichiara che l'attività richiesta non necessita di apposito permesso artistico/necessita di permesso artistico, che si chiede per i giorni....., nel limite di 10 giorni per l'anno accademico....., compatibilmente con le attività programmate dall'istituzione di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto (art.4, comma 74, L.12 novembre 2011, n.183).

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente l'effettiva percezione del compenso ricevuto, tramite l'inoltro di copia della ricevuta di pagamento, ai fini dei prescritti adempimenti all'anagrafe delle prestazioni.

Si allegano:

copia di proprio documento valido e di codice fiscale;

copia di codice fiscale, di partita iva e dello statuto dell'ente conferente l'incarico;

copia della proposta di contratto dell'ente.

In fede

Luogo e data

Firma leggibile

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI, AI SENSI DELL'ART.27, CCNL AFAM 2005.

Il/La sottoscritto/a.....; nato/a a..... e residente a.....in....., cf....., docente/direttore presso....., comunica, ai sensi della vigente normativa sugli incarichi extraistituzionali dei dipendenti, di cui all'art.53, comma VI, D.lgs.n. 165/2001 e all'art.27, ccnl Afam 2005, lo svolgimento del seguente incarico:.....
per i/l giorno/i/../....., per l'anno accademico..... presso l'ente....., con sede in.....
cf.....,p.iva....., per l'importo di €.....lordi/a titolo gratuito.

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

che l'oggetto dell'attività richiesta è svolta con contratto di lavoro autonomo, è compatibile con l'orario di servizio e con il pieno adempimento degli obblighi professionali presso l'istituzione Afam di appartenenza;

che l'oggetto dell'attività richiesta non presenta conflitti, neanche potenziali, d'interesse, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'istituzione del dipendente medesimo.

Il/La sottoscritto/a dichiara che l'attività richiesta non necessita di apposito permesso artistico/necessita di permesso artistico, che si chiede per i giorni..., " nel limite di 10 giorni per l'anno accademico....., compatibilmente con le attività programmate dall'istituzione di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto" (art.4, comma 74, L.12 novembre 2011, n.183).

In fede

Luogo e data

Firma leggibile

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Alle Direttrici e ai Direttori
dei Conservatori di musica, delle
Accademie, del Politecnico delle
Arti e degli ISIA

Oggetto: Autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali di Direttrici e Direttori AFAM e del personale AFAM. Incompatibilità con il pubblico impiego.

Con la presente nota, in sostituzione della nota prot. n. 3305 del 29/05/2014**,** si forniscono indicazioni sulle autorizzazioni all'esercizio di incarichi professionali extraistituzionali del personale indicato in oggetto, nonché sul regime delle incompatibilità tra lavoro pubblico nell'AFAM e altre attività retribuite.

1. **Incarichi caratterizzati da incompatibilità assoluta** (non possono essere autorizzati)

Rientrano in tale fattispecie:

a) L'esercizio di attività commerciale, comprensivo dell'accettazione di cariche (es.: presidente, consigliere d'amministrazione) in società costituite a fine di lucro, secondo quanto statuito dall'art. 60, del D.P.R. n. 3/1957 e dall'art. 508, del D.lgs. n. 297/1994;
b) gli incarichi di lavoro subordinato, pubblico o privato, ivi comprese le attività d'insegnamento se prestate con contratto di lavoro subordinato, secondo quanto statuito dall'articolo 53, comma 1 e dall' articolo 1, comma 60, della legge n. 662/1996;
c) attività che prevedano l'erogazione da parte dei docenti di lezioni private individuali e/o collettive, comunque denominate (ivi comprese le "masterclass"), ad allievi dell'Istituzione ove si presta servizio, per i quali sussiste un divieto assoluto, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 27, comma 1, del CCNL del comparto delle Istituzioni Afam sottoscritto il 16.02.2005 e dall'articolo 508, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994, come richiamato dall'articolo 17, comma 22, del d.P.R. n. 83/2024. Con "allievi", ai fini della presente incompatibilità, si intendono anche gli iscritti a corsi liberi e a corsi propedeutici, nonché gli studenti pre-iscritti attraverso programmi internazionali (quali il programma Turandot).

Gli incarichi in questione non sono autorizzabili**.** In caso contrario, ai sensi dell'art. 53, comma 7 e seguenti del D. Lgs. n. 165/01:

- le autorizzazioni eventualmente concesse sono nulle di diritto;
- salve le più gravi sanzioni, il conferimento degli incarichi in questione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il soggetto responsabile del procedimento;
- l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

2. **Incarichi caratterizzati da incompatibilità relativa** (necessitano di autorizzazione)

Rientrano in tali fattispecie:

a) gli incarichi di lavoro autonomo inerenti allo svolgimento di attività professionali consentite dalla legge;

Il responsabile del procedimento Dott.Michele Covolan

Ufficio VI – Stato giuridico ed economico del personale Afam
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

b) gli incarichi di direzione artistica di enti, previa valutazione del conflitto, anche potenziale, d'interessi con l'Istituzione di appartenenza del dipendente, dell'assolvimento dei compiti istituzionali del dipendente, della gravosità dell'attività extraistituzionale e della compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza.
c) lo svolgimento di libere professioni, ancorché queste prevedano l'iscrizione in appositi albi, secondo quanto statuito dall'art. 508, comma 15, del D. lgs. n. 297/1994;
d) per i docenti interessati, i contratti di collaborazione di lavoro subordinato di cui all'articolo 273 del D.lgs. n. 297/1994, cumulabili con l'impiego presso l'Istituzione di appartenenza del dipendente, senza necessità del ricorso all'aspettativa per motivi professionali **(All.1)**.

Tali incarichi possono essere svolti **esclusivamente previa autorizzazione**, la quale viene concessa valutando la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi professionali presso l'Istituzione, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, o di situazioni che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Si rappresenta che le domande di autorizzazione devono essere presentate almeno 30 giorni prima del previsto espletamento dell'incarico professionale extraistituzionale, con allegata la proposta di contratto del soggetto che intende conferire l'incarico; l'amministrazione deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende accordata, ove l'incarico sia da conferirsi da una pubblica amministrazione; in ogni altro caso si intende definitivamente negata, secondo quanto statuito dall'art. 53, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001.
Le domande di autorizzazione dei Direttori devono essere presentate alla Direzione Generale competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dgistituzioni@pec.mur.gov.it, mentre quelle del restante personale devono essere presentate al Direttore dell'istituzione presso la quale il dipendente presta servizio.
Si inoltra a riguardo in formato word il modulo di domanda di autorizzazione agli incarichi in oggetto **(All.2)**, che dovrà essere compilato dagli interessati ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione.

Il regime normativo delle autorizzazioni è escluso solo ove espressamente previsto dalla legge o dal CCNL del dipendente, ivi compresi i casi di aspettativa richiesta per motivi professionali.
Sono aspettative per motivi professionali:

1) quelle di cui all'art. 12, comma 2, del ccnl Afam 2005 e all'art. 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
2) quelle di cui all'articolo 23-bis, del D.lgs. n. 165/2001.

L'aspettativa chiesta e concessa per motivi di famiglia ex art. 69 del D.P.R. n. 3/1957 non consente di per sé l'esercizio di attività professionali extraistituzionali, se non previo rilascio di apposita autorizzazione, da valutare caso per caso nei termini di cui sopra, salvo che la normativa vigente non lo vieti espressamente, come nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Con l'occasione, si precisa che le autorizzazioni di cui alla presente nota devono essere chieste all'Amministrazione ove l'interessato presta servizio, nel caso in cui essa non coincida con quella di titolarità.

Il responsabile del procedimento Dott.Michele Covolan

Ufficio VI – Stato giuridico ed economico del personale Afam
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Premesso quanto sopra, si fa presente che gli incarichi autorizzati devono essere comunicati:

a) all'anagrafe delle prestazioni, secondo quanto statuito dall'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 8 del D.lgs. n. 75/2017, da apposito responsabile del procedimento di ogni singola istituzione Afam;
b) al responsabile per la trasparenza amministrativa della medesima, al fine della prescritta pubblicazione sul sito dell'Istituzione, secondo quanto statuito dagli articoli 8, 9 e 18, del D.lgs. n. 33/2013.

3. Attività liberamente esercitabili previa mera comunicazione.

Rientrano in tali fattispecie:

1) la libera attività in campi artistici dei docenti, di cui all'articolo 27 del CCNL Afam 2005, quale l'esercizio in proprio di concerti e mostre d'arte, nonché la partecipazione a concorsi;
2) le attività di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, ossia:
 a. docenza (purché non rivolta a studenti dell'Istituzione ove si presta servizio);
 b. ricerca scientifica;
 c. formazione diretta ai dipendenti della p.a.;
 d. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 e. partecipazione a convegni e seminari;
 f. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 g. prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui;
3) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
4) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, nonché gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Si inoltra a riguardo il modulo relativo alla comunicazione delle suddette attività **(All.3),** che andrà inoltrato dai Direttori alla casella mail dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it, mentre il restante personale dovrà comunicare le attività alla Direzione dell'Istituzione in cui il dipendente presta servizio.

Le SS.LL. vigileranno sull'osservanza delle suddette norme e della normativa vigente in materia d'incarichi professionali extraistituzionali da parte dei docenti:

a) segnalando alla Direzione Generale in epigrafe situazioni di incompatibilità professionale, di cui ai predetti punti 1) e 2), per il seguito di competenza disciplinare;
b) trasmettendo alla scrivente le relazioni dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica eventualmente pervenute e relative a situazioni d'incompatibilità professionale, per il seguito di competenza disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente nota, si rinvia a quanto statuito dalla normativa vigente, dai CCNL di comparto e dai criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui al documento allegato **(All.4)**.

Ufficio VI – Stato giuridico ed economico del personale Afam
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Le SS..LL. sono invitate a comunicare a tutto il personale la presente nota, la quale sarà pubblicata sul sito https://trasparenza.mur.gov.it/pagina59_incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti.html.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan

Il responsabile del procedimento Dott.Michele Covolan

Ufficio VI – Stato giuridico ed economico del personale Afam
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, non autorizzabili

Tipologie di attività extraistituzionali	Norme di riferimento	Note
Esercizio di attività commerciale o industriale Incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.	Art. 98 della Costituzione Art. 60 D.P.R. 3/57 *(Casi di incompatibilità)*	L'esercizio di tali attività comporta la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubblico impiego (*art. 63, D.P.R.3/1957 e art. 2119 del codice civile)* Il divieto non si applica nei casi di società cooperative (*art. 61, D.P.R. 3/1957)*
Esercizio di attività lavorative continuative, caratterizzate da rapporti di lavoro subordinato (ex art. 2094 del codice civile.) con altri datori di lavoro, pubblici o privati.	Art. 98 della Costituzione Artt. 2105 e 2106 del codice civile *(obbligo di fedeltà del lavoratore)* Art. 65 D.P.R. 3/57 *(divieto cumulo impieghi pubblici)*	L'esercizio di tali attività comporta la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubblico impiego (*art. 63, D.P.R. 3/1957 e art. 2119 del codice civile)*
Attività che si pongano in contrasto con i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del dipendente.	Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*	L'esercizio non autorizzato di tali attività costituisce fonte di responsabilità disciplinare. *(art. 16 D.P.R. 62/13)*
Impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.	art. 27 del CCNL AFAM 16/02/2005 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi)*	

Deroghe

- Il personale è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni, per realizzare, nell'ambito della P.A. l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova *(art. 12 del CCNL AFAM 16/02/2005 come modificato dall' art. 5, comma 1, del CCNL AFAM 04/08/2010)*
- 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 (art. 18 della legge 04/11/2010, n. 183)

Attività extraistituzionali compatibili con il rapporto di pubblico impiego, soggette a preventiva autorizzazione

Tipologie di attività extraistituzionali	Norme di riferimento	Note	Contenuti necessari nella richiesta di autorizzazione	Compensi	A chi indirizzare l'istanza	Tempistica
Contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale	Art. 273 del D. Lgs 297/94 *(Contratti di collaborazione)*	**Personale già dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale:** l'incarico presso i Conservatori è conferito previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Tali contratti di collaborazione vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata. *(Per tali contratti esiste uno specifico capitolo di spesa, n. 1676, nel bilancio del MUR)*	**Personale già dipendente dei Conservatori:** è necessario comunicare nominativo, sede legale, codice fiscale, n. di partita Iva del soggetto o ente conferente l'incarico, l'entità e la corresponsione dell'eventuale compenso. I lavoratori devono dichiarare sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, *"nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto."*	**Personale già dipendente dei Conservatori:** Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati.	**Docenti:** al Direttore dell'Istituzione di servizio **Direttori**: alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	Almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale *(termine ordinatorio e non perentorio)*
Contratti di collaborazione con Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge"	Art. 24 del CCNL AFAM 16/02/2005 *(Incarichi presso altre istituzioni)*	Tali attività sono autorizzabili a condizione che consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza, escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'Istituzione di appartenenza del dipendente medesimo	I lavoratori devono dichiarare sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, *"nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto."*	Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati	**Docenti:** al Direttore dell'Istituzione di servizio **Direttori**: alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	Almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale *(termine ordinatorio e non perentorio)*

Attività di direzione artistica di enti ed associazioni

Tale attività anche se svolta con contratto di lavoro autonomo, potrebbe comportare, a seconda delle dimensioni dell'ente, un impegno complessivo tale da pregiudicare l'assolvimento della funzione istituzionale, andando a violare il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. Inoltre la medesima attività, soprattutto se svolta dai direttori, potrebbe concretare un potenziale conflitto d'interessi, per la potenziale concorrenza con l'attività istituzionale del Conservatorio o Accademia di appartenenza.

Pertanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle suddette attività di direzione artistica dovrà essere valutata con particolare attenzione dagli organi competenti, avuto riguardo alla gravosità dell'attività extraistituzionale e alla compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza. (*Nota MIUR 3305 del 29/05/2014)*

Attività extraistituzionali consentite e soggette solo a comunicazione (attività professionali liberalizzate, ivi comprese quelle retribuite)

Tipologie di attività extraistituzionali	Norme di riferimento	Note	Contenuti necessari nella comunicazione	Compensi	A chi indirizzare l'istanza	Tempistica
Norme di carattere generale a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica	Art. 53 comma 6 D. Lgs. 165/01	È fatto salvo il potere/dovere, da parte degli organi cui la richiesta o la comunicazione è diretta, di valutare la compatibilità dello svolgimento dell'incarico esterno con il pieno espletamento degli obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza del docente	I lavoratori devono dichiarare sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale comunicata è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, "*nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.*" Devono altresì subordinare l'esercizio delle attività al rispetto delle attività edel ruolo dell'Istituzione di appartenenza nel territorio, con particolare riferimento all'assenza di conflitti, anche potenziali, d'interessi.	I compensi sono esclusi dagli oneri di comunicazione telematica all'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art.53, comma 11 e seguenti del D. Lgs.n.165/200 (*comma 6 del citato art. 53)*	**Docenti:** al Direttore dell'Istituzione di servizio **Direttori**: alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	Almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale *(termine ordinatorio e non perentorio)*
Norme valide per i docenti afam Attività artistiche libero professionali non connesse all'esercizio della funzione docente, quali la partecipazione a mostre d'arte, concerti e concorsi artistici, espressione dell'esercizio della libera attività in campo artistico. Docenza in master class (ricompresa nell'ampia dizione "partecipazione a convegni e seminari")	art. 27 del CCNL AFAM 16/02/2005 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi)* Nota Miur 3305 del 29/05/2014					